



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

GUIDE ED ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Roma 06.10.2023

**Oggetto: Osservazioni e proposta di emendamenti in merito all'esame del disegno di legge n. 833 e connessi 412, 687 e 749 (Disciplina della professione di guida turistica).**

AGILO, in qualità di Associazione di categoria e tutela di Guide ed Accompagnatori Turistici, ha partecipato attivamente al percorso che ha portato alla presentazione in Senato del DDL Guida Turistica.

In merito al testo in discussione (**disegno di legge n. 833 e connessi 412, 687 e 749**) chiediamo innanzitutto che **sia stralciato**, in quanto contrastante con lo spirito della riforma, **il riferimento all'art. 3 comma 3 della legge n. 97 del 2013**, oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, emessa in seguito a **nostro vittorioso ricorso presso il TAR Lazio** contro i decreti del 2015 (**DM 7/4/2015 e DM 11/12/2015**) che a tale articolo facevano riferimento, articolo che prevedeva la necessità di dotarsi di una specifica e ulteriore abilitazione per lavorare in alcuni siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.

In particolare chiediamo che **tale riferimento** sia eliminato **negli artt. 5 comma 4 e 6 comma 8 del testo** in quanto non conforme alle norme europee che prevedono la libera circolazione dei lavoratori, e censurati dalla stessa Agcm perché, di fatto, reintroducevano nella disciplina nazionale ulteriori autorizzazioni da far valere a livello locale.

**L'abilitazione alla professione di Guida turistica ha valore nazionale e non deve prevedere limitazioni territoriali, e questo deve essere espressamente indicato sin dalla definizione ed oggetto della professione (art. 2).**

Procedendo nell'analisi del testo, sin dal primo incontro avvenuto al Ministero abbiamo fatto presente **la necessità di procedere ad un generale riordino delle professioni turistiche** con particolare riferimento alle professioni di **Accompagnatore turistico**, professione svolta con abilitazione rilasciata da enti pubblici e valida su tutto il territorio nazionale, e di **Guida ambientale escursionistica** e a tal proposito abbiamo inoltre presentato due disegni di legge in materia.

Il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione, al pari delle bozze precedenti, contiene, nonostante tutto, una definizione ed un oggetto della professione di Guida turistica (art. 2) **idonea, potenzialmente, a ricomprendere anche le attività tipiche degli accompagnatori turistici (art. 2, comma 3, lett. c): "garantire la qualità delle prestazioni rese**

ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore”.

Sotto un primo profilo, quindi, **la mancata inclusione di un riferimento alla distinta professione degli accompagnatori turistici nel disegno di legge in discussione espone tale categoria ad una sostanziale abrogazione delle regolamentazioni che individuano la professione stessa, ivi compresa la consequenziale liberalizzazione delle attività loro riservate.**

L'effetto pratico che si verrebbe a creare sul mercato, infatti, sarebbe il seguente: **a) la liberalizzazione sostanziale delle attività tipiche della professione di accompagnatore consentirebbe una facile attrazione di tali prestazioni tra quelle tipiche delle guide turistiche; b) la gran parte delle restanti prestazioni acquistate sul mercato verrebbero svolte da altri operatori (visto anche il proliferare di “figure professionali” inventate dalle Regioni) per effetto del venir meno delle norme che riservano tale attività alla figura dell'accompagnatore.**

**Sotto tale profilo, la prima bozza della legge inviata alle associazioni appariva maggiormente idonea a tutelare la figura dell'accompagnatore turistico.**

**Infatti, il richiamo alla professione di accompagnatore ivi contenuto, in una certa misura, consentiva una distinzione tra le prestazioni riconducibili alla figura della guida e quelle riservate agli accompagnatori.**

In altri termini il richiamo alla figura dell'accompagnatore tutelava le prestazioni e le attività riservate agli accompagnatori e ciò malgrado una definizione della professione di guida turistica significativamente più ampia rispetto al passato.

Non solo, il richiamo puntuale alla figura dell'accompagnatore, contenuto nella prima bozza della legge, consentiva di **eliminare ogni dubbio relativo alla regolamentazione della figura dell'accompagnatore ed alle connesse attività professionali.**

Pertanto, siamo a richiedere che venga reintrodotta il seguente comma:

## **Art. 2.**

(Definizione e oggetto della professione)

(...)

*4. La professione di guida turistica si distingue dall'attività di “accompagnatore turistico”, ossia chi accompagna e assiste persone singole o gruppi, nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero,*

---

Agilo

Accompagnatori - Guide - Interpreti Turistici

Associazione nazionale di categoria e tutela

Via Nuova di San Liborio, 11 - 00053 Civitavecchia - Roma -

Tel. 392.12.39.711 - Fax 06.233.143.15 - email: info@agilo.it - PEC: agilo@pec.it

*eventualmente fornendo notizie di interesse turistico di carattere generale sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito delle competenze specialistiche proprie delle guide turistiche e curando gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo inerenti allo svolgimento del programma.*

Tuttavia, **ove tale richiamo alla (distinta) figura dell'accompagnatore dovesse intendersi definitivamente espunto dalla bozza di legge**, a nostro avviso, occorrerebbe comunque introdurre delle misure rimediali dirette a tutelare la figura dell'accompagnatore.

In materia di professioni infatti vige il principio fissato dal comma 5 dell'art. 3 della D.L. 138/2011, recante "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", che così prevede: "*Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti*".

Peraltro, anche l'input proveniente dal Consiglio dell'Unione Europea appare conforme a tale previsione nella parte in cui sollecita un nuovo "**Ordinamento delle professioni delle guide turistiche**", con ciò, da un lato, **esprimendo una piena consapevolezza in ordine alla frammentazione delle diverse tipologie di professioni turistiche presenti in Italia e**, dall'altro, **che una legge quadro debba necessariamente tenere conto di tale frammentazione.**

Sotto tale profilo, pertanto, ove la legge quadro intenda razionalizzare il quadro delle professioni turistiche nella direzione della creazione di una unica figura professionale, altamente specializzata, occorrerà **inserire all'interno della legge delle previsioni che consentano agli altri professionisti del settore di poter accedere alla professione di guida e ciò per effetto del possesso di un comprovato patrimonio professionale che deroghi dal possesso di una laurea ed, eventualmente, attraverso il superamento di un esame di idoneità semplificato, e ciò al fine di evitare, in capo agli accompagnatori, una indebita restrizione all'accesso ex art. 3 D. L. 138/2011.**

Per le motivazioni summenzionate siamo a richiedere inoltre l'**introduzione di un comma 5** con

la distinzione tra guida turistica e guida ambientale escursionistica dando un segnale di attenzione verso una professione, quella della guida ambientale escursionistica, che congiuntamente a quella di Accompagnatore, sebbene ad essa non completamente paragonabile per le modalità di abilitazione, è di vitale importanza per il comparto turistico contando di numeri di tutto rispetto.

## Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

(...)

*5. La professione di guida turistica si distingue dalla professione di guida ambientale escursionistica, ossia chi accompagna in sicurezza persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali e di strutture museali eco-ambientali, illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio attraversato.*

La reintroduzione del comma 4 e l'inserimento del proposto comma 5 andrebbero anche a tutto vantaggio dei clienti/consumatori e dei professionisti stessi, i quali saranno posti in grado di discernere con maggiore grado di certezza i rispettivi ambiti professionali.


Infine siamo a richiedere lo **stralcio dell'art.3 comma 2 del DDL 833** che prevede alcune deroghe al possesso dell'abilitazione per esercitare il lavoro di guida turistica, come ad esempio lo svolgimento di tale attività "presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura", in quanto tale definizione non è assolutamente applicabile in base ad alcuna classificazione.

Le nostre richieste sono assolutamente compatibili con la necessità più volte manifestata dal Ministero di procedere speditamente all'approvazione di una legge che, per volontà europea, trattasse esclusivamente la professione della Guida Turistica, subordinando all'approvazione della stessa l'erogazione di fondi del PNRR.

Distinti Saluti

Paola Di Giovanni

Presidente di Agilo



---

Agilo

Accompagnatori - Guide - Interpreti Turistici

Associazione nazionale di categoria e tutela

Via Nuova di San Liborio, 11 - 00053 Civitavecchia - Roma -

Tel. 392.12.39.711 - Fax 06.233.143.15 - email: info@agilo.it - PEC: agilo@pec.it